

RAPPRESENTANZA APPARENTE: LA RESPONSABILITÀ DEL "DOMINUS" APPARENTE

Cass. sez. II, 30 dicembre 1997, n. 13099 -
Pres. Marconi A- Rel. Napoletano G- P.M.
Nardi D (Conf.) - RAS S.p.A. c. Pisano

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - In genere - Errore del terzo che contratti con il "falsus procurator" - Errore imputabile al "falsus dominus" - Presupposti e conseguenze - Fattispecie.

2.17755

In tema di rappresentanza senza potere, vero il generale principio secondo il quale l'apparenza del diritto idonea ad obbligare l'apparente rappresentato non è quella "pura" (od oggettiva), bensì quella colposa, vale a dire quella situazione creata per tolleranza o negligenza del "falsus dominus", è senz'altro imputabile a quest'ultimo l'errore in cui sia incorsa la parte stipulante con il "falsus procurator" qualora il soggetto falsamente rappresentato non abbia cura di comunicare, nelle dovute forme, gli intervenuti mutamenti nella estensione (o nella esistenza stessa) del potere rappresentativo, come nel caso in cui non venga resa nota la scadenza, ovvero la revoca, di una (pur precedentemente concessa) procura. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha ritenuto sussistente l'aspetto colposo "de quo", in relazione ad una oggettivamente accertata situazione di "apparentia iuris", con riferimento ad una vicenda in cui una società assicuratrice, pur avendo revocato la procura al proprio agente, non aveva portato a conoscenza del fatto i suoi clienti con idonei mezzi di informazione, così che uno di essi, avendo stipulato con il falsus procurator una convenzione per l'acquisto di certificati del tesoro europei - ed avendo, in passato, validamente ed efficacemente stipulato, col medesimo, analoghe convenzioni - aveva, per l'effetto, chiesto ed ottenuto dalla società la restituzione di quanto versato nelle mani del suo ex agente).

Svolgimento del processo

Angelo Pisano, con atto di citazione notificato il 4 marzo 1988, convenne innanzi al Tribunale di Catania la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., con sede in Milano, per sentirla condannare a restituirgli la somma di L. 100.000.000, pari all'importo complessivo di cinque assegni circolari, ciascuno di L. 20.000.000, intestati alla R.A.S.

s.p.a., da lui consegnati a tal Eduardo Magrì, agente in Catania della convenuta, quale prezzo per la sottoscrizione di certificati del tesoro europei (cd. C.T.E.) di equivalente valore.

Espose l'attore che, pur avendo avuto conferma dell'operazione da parte della direzione finanziaria della convenuta che gli aveva contestualmente comunicato di avere eseguito un bonifico bancario a suo favore, in realtà, alla scadenza dell'investimento, si era sentito opporre dalla R.A.S. s.p.a. che alcun rapporto intercorreva tra essa società ed il Magrì.

La convenuta resistè alla domanda, adducendo che il Magrì non aveva, al momento dei fatti, alcun rapporto, né di lavoro subordinato né di lavoro autonomo, con essa società.

L'adito Tribunale accolse la domanda limitatamente alla somma di L. 40.000.000, corrispondente all'importo di due assegni, girati per l'incasso da Santo Musco, agente con procura della R.A.S. in Catania, respingendola, invece, per la residua somma, poiché i relativi assegni erano stati incassati dal Magrì, che qualificava falsus procurator, essendogli stata revocata dalla R.A.S. la procura con atto del 21 gennaio 1981.

A seguito del gravame principale proposto dal Pisano e di quello incidentale proposto dalla R.A.S., la Corte d'Appello di Catania, accogliendo il gravame principale, con sentenza resa il 6 aprile 1995, accolse integralmente la domanda proposta dal Pisano, condannando la R.A.S. s.p.a. a restituire al Pisano la somma di L. 100.000.000 oltre agli interessi legali a far tempo dalla domanda.

Osservarono i giudici d'appello che la revoca del mandato operata il 21 gennaio 1981 della R.A.S. s.p.a. non poteva essere utilmente invocata dalla stessa società, dal momento che la revoca non era stata mai resa nota ai clienti dell'agenzia di Catania, nonostante che presso la stessa, sia pur nella diversa veste di subagente del Musco, il Magrì aveva proseguito nella sua attività, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui era stato agente della R.A.S. s.p.a.

Tale situazione, ad avviso della Corte di Appello, era idonea ad ingenerare nella clientela dell'agenzia "RAS" di Catania, l'affidamento di trattare, attraverso il Magrì, con la R.A.S. s.p.a.

E la fondatezza di tale convincimento trovava riscontro nel fatto che il Magrì avesse potuto agevolmente incassare tre dei cinque assegni consegnatigli dal Pisano, pur essendo, gli stessi, intestati alla R.A.S. s.p.a.

G

PARTE
PRIMA

GIURISPRUDENZA

453

I CONTRATTI
n. 5/1998

Né si poteva addurre, in contrario, la colpa del Pisano, poiché l'affidamento in lui ingeneratosi trovava ragionevole giustificazione sia nel fatto che egli nel 1979 aveva concluso col Magrì, quale agente speciale e procuratore della R.A.S. s.p.a., un contratto di assicurazione merci, sia nel fatto che egli aveva continuato a versare allo stesso i premi, come dimostrato dalle relative quietanze, sottoscritte dal Magrì ancora nel 1987.

Da ultimo, secondo la Corte d'Appello, la colpa del Pisano non poteva essere ritenuta sussistente in considerazione della natura dell'operazione propositagli dal Magrì, ad avviso della R.A.S. s.p.a. anomala rispetto alle operazioni praticate da essa società, perché il Pisano, pur avendo sottoscritto, nel 1986, titoli del fondo "MULTIRAS", entrando in rapporto con la gestione finanziaria della R.A.S. s.p.a., non poteva essere a conoscenza delle molteplici forme di investimento di capitali proposti dalla società, per rendersi conto che l'offerta fattagli dal Magrì esulava da quelle della R.A.S. s.p.a.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la R.A.S. s.p.a., affidandosi a tre motivi. Resiste con controrricorso il Pisano.

La ricorrente deposita memoria illustrativa e, con atto depositato il 1° luglio 1997, produce nuovi documenti.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno dichiarati inammissibili i nuovi documenti depositati il 1° luglio 1997, stante il divieto posto dall'art. 372 Codice di procedura civile.

Col primo motivo la ricorrente, denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1388, 1742 e segg. Codice civile e 115 Codice di procedura civile, rimprovera ai giudici d'appello di avere erroneamente ritenuto essersi verificate le condizioni che garantiscono la tutela del terzo che abbia contrattato col *falsus procurator*.

Ad avviso della R.A.S. s.p.a., nessuno degli elementi posti a base di tale convincimento è tale da evidenziare un suo comportamento di tolleranza, idoneo ad ingenerare nel terzo contraente l'affidamento sull'esistenza effettiva del rapporto di rappresentanza.

In particolare, la Corte di Appello non ha considerato che essa ricorrente non poteva esercitare alcuna ingerenza nell'organizzazione dell'Agenzia di Catania, attesa l'autonomia dell'agente, sicché alcun rilievo poteva assumere il fatto che, dopo la revoca del mandato, avvenuta peraltro cinque anni prima dei fatti di causa e resa pubblica mediante trascrizione presso la Cancelleria delle Società Commerciali di Milano, il Magrì avesse continuato ad operare nell'ambito dell'Agenzia di Catania.

Le considerazioni che precedono, secondo la ricorrente, dimostrano altresì che i giudici di appello, nell'accertare se l'apparente situazione di rappresentanza non fosse stata colpevolmente apprezzata dal Pisano, hanno violato il principio di indisponibilità delle prove, avendo trascurato di tenere in debita considerazione l'avvenuta revoca - e trascrizione della revoca - del mandato e della

procura nonché il lungo tempo trascorso dalla revoca; né hanno indicato il comportamento specifico che la R.A.S. aveva potuto tenere per ingenerare, in un contesto del genere, nel Pisano la fiducia nella rappresentatività del Magrì.

La complessa censura è infondata.

I giudici di appello hanno correttamente ritenuto che si fossero verificate condizioni di apparenza tali da rendere imputabile alla società pseudo-rappresentata l'attività negoziale realizzata dal *falsus procuratore*.

Per vero, partendo dal principio, sia pur implicitamente espresso, che l'apparenza del diritto idonea ad obbligare l'apparente rappresentato non è l'apparenza "pura" od oggettiva, ma quella "colposa", vale a dire quella situazione creatasi per tolleranza o negligenza dello pseudo rappresentato, i giudici di appello hanno esattamente individuato tale condotta colposa nel fatto che, nonostante il Magrì avesse continuato ad operare nell'ambito della stessa Agenzia "RAS" di Catania dopo la cessazione del rapporto di agenzia, con la conseguente revoca della procura, sia pure nella diversa veste di sub-agente del Musco, la R.A.S. s.p.a. non avesse resa nota alla clientela di quell'agenzia la revoca della procura.

Non v'è dubbio che, come rileva la ricorrente, l'autonomia dell'agente rispetto al preponente non consente a quest'ultimo l'esercizio di alcun potere di ingerenza nell'attività organizzativa del primo, che è, quindi, normalmente libero nell'assumere il personale dipendente, sicché egli ben può, come si è verificato nel caso in esame, avvalersi anche dell'opera del precedente agente, ma è altresì vero che una situazione siffatta, soprattutto se il precedente agente svolga, alle dipendenze del nuovo agente, un ruolo di rilievo, qual è indubbiamente quello di sub-agente, e, per di più, tale nuova attività si ponga, rispetto a quella precedente, senza soluzione di continuità e sia svolta nell'ambito degli stessi locali in cui si svolgeva la precedente attività di agente, impongono l'adozione, da parte del proponente di cautele idonee a rendere nota alla clientela la mutata situazione, cautele, cui frequentemente nella prassi si fa ricorso, ancorché alla creazione del rapporto di rappresentanza non si accompagnino le altre circostanze che connotano il caso in esame.

Il principio di diritto cui la corte distrettuale ha informato, sul punto, la decisione è conforme a quello più volte affermato da questa Corte Suprema, secondo cui "è imputabile al dominus l'errore del terzo quando egli non si curi di comunicare i cambiamenti rispetto al passato, come quando non renda noto che la procura è scaduta" (sent. 26 giugno 1976, n. 3146) o come nel caso in cui "il titolare di un'agenzia non renda noto di averla affittata" (sent. 16 luglio 1976, n. 280).

La ricorrente, per sostenere che la situazione di apparenza non sussisteva o, comunque, non poteva esserle imputata, rimarca sia il lungo tempo decorso dalla data della revoca della procura sia l'avvenuta iscrizione della revoca nel registro delle imprese, ma, quanto al primo rilievo, è agevole osservare che trattasi di *quaestio facti*, la cui prospettazione mira a provocare un nuovo apprezzamento di

merito, inammissibile in sede di legittimità e, quanto al secondo rilievo, va osservato che la mancata istituzione, all'epoca dei fatti di causa, del registro delle imprese impediva all'iscrizione operata di spiegare gli effetti di pubblicità dichiarativa previsti dall'art. 2193, primo comma Codice civile.

Le considerazioni svolte dimostrano, da sole, che i giudici d'appello hanno fatta corretta applicazione dei principi che, con riferimento alla condotta del dominus, consentono di far risalire a costui la responsabilità per gli atti negoziali compiuti dal *falsus procurator* in situazione di apparenza del rapporto di rappresentanza.

Va aggiunto che la Corte d'Appello ha altrettanto correttamente evidenziato che, nonostante la revoca della procura, il Magrì, col quale il Pisano aveva nel 1979 concluso un contratto di assicurazione merci (all'epoca il Magrì era agente "RAS" in Catania), continuò a riscuotere direttamente dal Pisano i premi, sottoscrivendo le relative quietanze.

Sicché, il rilievo fatto dalla Corte d'Appello con riferimento alla facilità con cui il Magrì poté girare per l'incasso tre dei cinque assegni consegnatigli dal Pisano, sebbene essi fossero intestati alla R.A.S. s.p.a., ancorché non attenga ad un atto riferibile alla ricorrente, sta a significare che la situazione di apparenza venutasi a creare per tolleranza della R.A.S. era tale da trarre in inganno persino soggetti solitamente esperti e prudenti come gli impiegati di banca.

Ad avviso del Collegio, le considerazioni svolte valgono anche a mettere in evidenza la correttezza della sentenza impugnata nella parte che esclude l'esistenza di una colpa inescusabile imputabile al Pisano, avendo, al riguardo, la corte del merito sottolineato che il Pisano conosceva il Magrì come agente della R.A.S. in Catania, avendo con lui concluso il contratto di assicurazione merci nel 1979 ed avendo continuato a versare a lui, che sottoscrisse le relative quietanze persino a ridosso dell'operazione finanziaria de qua, i premi dovuti in virtù di quel contratto.

Tale motivazione risulta logica e sufficiente, sicché non v'era bisogno di esaminare, anche sotto il profilo della condotta colposa del terzo contraente, altre circostanze, quali la trascrizione della procura ed il lungo tempo decorso dalla revoca stessa, in ordine alle quali le considerazioni già svolte risultano, peraltro, idonee ad evidenziare che trattasi di questioni per un verso, inammissibili, per altro verso irrilevanti.

Col secondo mezzo la ricorrente, lamentando insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, adduce che la corte distrettuale è incorsa in contraddizione quando, dal rilievo che il Pisano aveva effettuato in passato altre operazioni finanziarie, entrando in rapporto con la gestione finanziaria della R.A.S., ha fatto derivare l'assenza di colpa inescusabile nel Pisano sul rilievo che questi non poteva avere conoscenza di tutte le diverse proposte di investimento di capitali fatte dalla R.A.S.

Quel che risultava, secondo la ricorrente, era, invece, che dalla pregressa esperienza avuta il Pisano doveva desumere che, per le operazioni finanziarie, a trattare e concludere i contratti non era il Magrì,

bensì la Gestione Finanziaria di essa società.

Anche questa censura è priva di fondamento.

Va rilevato che il controricorrente replica, adducendo di avere trattato proprio col Magrì l'acquisto, non solo di titoli del fondo "Multiras", ma anche di titoli del fondo "Gestiras" e, sul punto, da parte della ricorrente, che pur ha depositato memoria difensiva, non v'è contestazione.

Ma, indipendente da tale dato di fatto, l'infondatezza della censura sussiste ugualmente, perché dalla motivazione dell'impugnata sentenza emerge che in sede d'appello la R.A.S., per evidenziare la colpa inescusabile del Pisano, aveva sottolineato l'anomalia dell'operazione finanziaria che diede luogo alla controversia, perché esulante dalle offerte fatte da essa società, non, quindi, l'anomalia collegabile alla esorbitanza dell'operazione dai poteri dell'agente Magrì.

Sicché la censura così come formulata, prospetta una questione di fatto nuova, non ammissibile in questa sede.

Col terzo ed ultimo motivo R.A.S. s.p.a. censura l'impugnata sentenza per erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla questione della mancata pubblicità della revoca del mandato.

Rileva che la Corte d'Appello non ha indicato come altrimenti essa ricorrente avrebbe dovuto rendere pubblica ai clienti dell'Agenzia di Catania la revoca della procura, dal momento che la revoca fu iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciale di Milano e che non esiste alcuna norma che imponga altra forma di pubblicità.

La censura non può trovare accoglimento.

Le ragioni della situazione di apparente rappresentanza sono state indicate dai giudici d'appello con motivazione logica e sufficiente e la correttezza dei principi di diritto applicati risulta dall'esame del primo motivo.

Quanto alla rilevanza dell'iscrizione della revoca della procura, si è pur detto sub 1°), sicché, esclusa l'efficacia di pubblicità dichiarativa ricollegabile a detta iscrizione, residuava un problema di conoscibilità di fatto dell'avvicendamento degli agenti nell'Agenzia di Catania, con la conseguente revoca della procura già conferita al Magrì, ma, come ha ritenuto la corte del merito, la R.A.S. s.p.a. non si fece carico di rendere noto tale mutamento della situazione alla clientela.

Si è avuto modo di osservare, al riguardo, che è frequente nella prassi commerciale la comunicazione, in forme varie, alla clientela della cessazione dei poteri rappresentativi già conferiti ad institori, agenti o rappresentanti in genere e non era compito dei giudici d'appello indicare la forma più idonea al conseguimento di tale scopo.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese relative al presente giudizio, che liquida in complessive L. 4.098.750 di cui L. 4.000.000 per onorari.

G

**PARTE
PRIMA**

GIURISPRUDENZA

455

I CONTRATTI
n. 5/1998

IL COMMENTO

di Marco Mullace

Tizio agente con procura operante in Catania nell'agenzia della società X, con sede in Milano, agisce in nome e per conto della detta società. Tizio conclude un contratto di assicurazioni merci con Sempronio, cliente della società X. Successivamente la società X revoca la procura a Tizio iscrivendo la modifica nel registro delle imprese. Ai clienti dell'agenzia in Catania detta revoca non viene resa nota. Successivamente Tizio prosegue la sua attività come sub-agente di Caio, agente della società X, nella stessa agenzia di Catania. Sempronio senza essere a conoscenza della revoca della procura di Tizio consegna a questi cinque assegni circolari, intestati alla società X, quale prezzo per la sottoscrizione di certificati del tesoro di valore equivalente all'importo totale degli assegni consegnati. Sempronio riceve conferma dell'operazione da parte della direzione finanziari della società X.

Sempronio - alla scadenza dell'investimento sentendosi opporre dalla società X che alcun rapporto intercorreva tra essa società e Tizio - cita in giudizio la società X, chiedendo la condanna della detta società X alla restituzione della somme pari all'importo complessivo dei cinque assegni circolari, intestati a detta società X e da lui consegnati a Tizio, agente della società X in Catania.

Nel giudizio di primo grado la domanda di restituzione dell'importo totale degli assegni viene accolta limitatamente alla somma corrispondente di due assegni. La Corte di Appello riformando la sentenza di primo grado accoglie integralmente la domanda proposta da Sempronio.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in commento ha deciso che:

a) è imputabile al *dominus* l'attività compiuta dal *falsus procurator* quando il *dominus* ha contribuito a creare le condizioni di apparenza tali da ingenerare nel terzo la convinzione di

un rapporto di rappresentanza. La tolleranza o la negligenza dello pseudo rappresentato sono idonee a creare un'apparenza colposa, distinta da quella pura od oggettiva, che è l'apparenza del diritto idonea ad obbligare l'apparente rappresentato;

b) l'errore in cui il terzo sia incorso, quando la società non si curi di comunicare cambiamenti avvenuti in relazione ai loro rapporti rispetto al passato, è imputabile al *dominus*;

c) un'effettiva comunicazione richiede che il *dominus* renda noti alla clientela gli avvenuti mutamenti dei poteri conferiti al procuratore tenendo conto della prassi commerciale.

IL PRINCIPIO DELL'APPARENZA DEL DIRITTO

Oggetto di esame della presente decisione è la c.d. *apparenza del diritto*, situazione che può trovare origine in seno all'istituto giuridico della *rappresentanza* a seguito della revoca della procura. Tale patologia si sviluppa quando successivamente alla revoca della procura il soggetto che ne era titolare continua ad agire e per il crearsi di circostanze univoche continua ad apparire titolare del potere rappresentativo di cui in realtà è privo. Da questa situazione trae vita la figura della *rappresentanza apparente* in cui due interessi contrapposti, l'interesse del terzo a che il contratto produca gli effetti in capo al rappresentato e l'interesse del falso rappresentato a che il contratto non produca alcun effetto nei suoi confronti, entrano in collisione nell'istante in cui il terzo contraente si rivolge al *dominus* apparente al fine di ottenere l'adempimento del contratto.

Il codice pur contenendo alcune norme che attribuiscono rilievo all'apparenza (1) non prevede in maniera espressa norme che contemplino in maniera diretta le problematiche relative alla *rappresentanza apparente*. A

tale proposito si invoca l'art. 1396 Codice civile sulla revoca della procura che impone un onere di pubblicità delle modificazioni e della revoca della procura, pena l'inopponibilità nei confronti dei terzi.

La *rappresentanza apparente*, (2) è il risultato di vivace dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza già antecedentemente all'entrata in vigore del codice vigente, (3) finalizzato a giustificare l'attribuzione di effetti all'atto concluso dal *falsus procurator* in presenza di una situazione di fatto imputabile al *dominus*.

Nell'ambito della rappresentanza il principio dell'apparenza del diritto si applica quando, allo stato di fatto oggettivo che ne fa trasparire un altro di diritto, in realtà insussistente, ed alla buona fede del terzo, si aggiunge il comportamento colposo dell'apparente rappresentato, il quale ha indotto il terzo ad affidarsi ragionevolmente (4).

Note:

(1) Art. 1189 Codice civile, primo comma, pagamento al creditore apparente; art. 534 Codice civile, secondo comma convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente; art. 1415 Codice civile, primo comma, inopponibilità della simulazione ai terzi che acquistano dal titolare apparente e, art. 1416 Codice civile, primo comma, ai creditori del titolare apparente purché in buona fede.

(2) Bianca M., *Anche se non espressamente previsto dalla legge il principio dell'apparenza è ormai una regola di diritto effettivo*, in *Dir. civ.*, III, il contratto, 124; Di Gregorio V., *A margine di una recente sentenza della Cassazione sulla rappresentanza apparente*, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 2032; Carbone P. L., *Il comportamento tra le parti tra apparenza e affidamento*, in *Giur. it.*, 1993 I, 1, c. 1046.

(3) Traniello S., *Preposizione institoria ed apparenza: brevi note su orientamenti giurisprudenziali vecchi e nuovi*, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 2087. — R. Sacco, *Culpa in contraendo e culpa aquilia; culpa in eligendo e apparenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 82. Cass. 7 aprile 1964, n. 780, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 58.

(4) Cass. 7 gennaio 1950, n. 65, in *Giur. it.*, 1950, I, 1, c. 267; Sacco R.,

(segue)

G

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

456

I CONTRATTI
n. 5/1998

La giurisprudenza della Suprema Corte fin dagli anni successivi all'entrata in vigore dell'attuale codice civile fa riferimento al principio dell'apparenza del diritto tracciandone i presupposti (5) ed a tale proposito afferma che: "ai fini dell'applicazione del principio della "apparenza del diritto" a coloro che abbiano trattato con un apparente mandatario e che esperiscono azione contro l'apparente mandante, occorre che l'apparenza sia causata da un comportamento positivo o negativo dell'apparente mandante, di cui pertanto deve risultare una attività o negligenza imputabile a colpa, per effetto della quale sia stata creata l'apparenza di fronte al terzo; apparenza che ragionevolmente ha indotto costui a tener conto di una manifestazione non corrispondente alla realtà."(6).

Nella sentenza in commento la Suprema Corte, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di *rappresentanza apparente* e riferendosi ad episodi specifici ed a particolari comportamenti tenuti dalle parti, rileva che la fattispecie sottoposta al suo giudizio, in base al generale principio dell'apparenza colposa, presenta tutti gli elementi utili a configurare un caso di rappresentanza apparente del diritto idonea ad obbligare il falso rappresentato.

Allo scopo di stabilire la natura della responsabilità che giustifichi l'imputabilità dell'apparenza al rappresentato, la ricerca di dottrina e giurisprudenza si concentra nel campo della tutela del terzo che ha contrattato con il falso procuratore, senza essere a conoscenza di tale difetto. Due correnti di pensiero prevalgono e la vincolatività del negozio stipulato dal falso rappresentante viene fatta risalire principalmente alle due diverse costruzioni teoriche.

Una parte della dottrina, (7) la meno recente, aderendo alle prime costruzioni giurisprudenziali utilizzate per definire il principio di apparenza affermava una responsabilità extracontrattuale *ex art. 2043* Codice civile in capo al *dominus*. Questa concezione, trovava fondamen-

to nel sistema risarcitorio mediante il ricorso alle norme dettate in materia di responsabilità aquiliana. Successivamente si delinea un orientamento dottrinale, basato sull'art. 1396 Codice civile, tendente a qualificare come responsabilità contrattuale la responsabilità derivante dal "*principio di apparenza*" del diritto (8).

Parte della dottrina (9) evidenzia che la rilevanza dell'apparenza può essere ricondotta all'espressione di una forma di autoresponsabilità del falso rappresentato, per aver causato nel terzo un falso affidamento. Da questa considerazione viene fatta discendere la seguente conclusione: nel caso in cui l'affidamento suscitato riguardi la condizione di un terzo, il falso rappresentato incorre in una responsabilità extracontrattuale; mentre se l'affidamento riguarda la condizione del *dominus* apparente stesso, costui è tenuto in conformità dell'affidamento suscitato.

Non si può dire che la Corte qualificando il principio di apparenza quale principio generale immanente nell'ordinamento si sia attenuta ad una giurisprudenza costante. Si rileva infatti che il riconoscimento dell'apparenza quale principio generale dell'ordinamento giuridico non ha trovato costante affermazione. Nel corso del tempo, la giurisprudenza non mostra di avere un'opinione univoca sulla questione (10). Si rinviengono decisioni della Cassazione che attribuiscono valenza molto ampia a questo principio facendo assurgere l'apparenza del diritto a principio generale autonomo dell'ordinamento suscettibile di applicazione analogica al quale fare ricorso in tutti i casi nei quali si presenti l'esigenza di una tutela dei terzi (11). Altre decisioni anche recenti restringono tale portata statuendo che l'apparenza del diritto non integra un principio di carattere generale (12).

APPARENZA PURA E APPARENZA COLPOSA

Nella presente decisione la Corte di Cassazione facendo riferi-

mento al principio dell'apparenza del diritto distingue tra

Note:

(segue nota 4)

"il principio dell'apparenza... si poteva riassumere così: se taluno con il proprio fatto determina o tollera che si crei l'apparenza di una situazione giuridica diversa dalla situazione giuridica effettiva, egli deve tollerare che la situazione apparente abbia effetti identici a quelli della corrispondente situazione effettiva, qualora un terzo abbia fatto affidamento incolpevole sulla situazione apparente.", in *Culpa in contraendo e culpa aquilia; culpa in eligendo e apparenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, p. 82.

(5) Cass. 7 aprile 1964, n. 780, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 60: "l'apparenza del diritto... si ha quando allo stato di fatto apparente, non corrispondente a quello che costituisce il sostrato materiale di una fattispecie giuridica, si accompagna il convincimento dei terzi... che lo stato di fatto apparente rispecchi la realtà giuridica."

(6) Cass., 26 gennaio 1945, n. 48, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1945, I, p. 336. Cass., 7 gennaio 1950, n. 65, in *Giur. it.*, 1950, I, 1, c. 267.

(7) Montel A., *Nota minima in tema di apparenza giuridica: la rilevanza di essa quale risarcimento in forma specifica*, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 61.

(8) Peccianti R., *Riflessioni sull'apparenza giuridica nella rappresentanza*, in *Rass. dir. civ.*, 1993, 785.

(9) Bianca M., *Dir. civ.*, III, Il contratto, 124.

(10) Traniello S., *Preposizione institoria ed apparenza: brevi note su orientamenti giurisprudenziali vecchi e nuovi*, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 2092; Carbone P. L., *Il comportamento tra le parti tra apparenza e affidamento*, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 1047. Sacco R., *Culpa in contraendo e culpa aquilia; culpa in eligendo e apparenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 85: "il cosiddetto principio di apparenza ha applicazioni frammentarie, disorganiche e incostanti."

(11) Cass. 19 aprile 1987, n. 423, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, 488, con nota di G. Ceccherini. Cass. 7 aprile 1964, n. 780, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 61: "l'apparenza giuridica può essere accolta quale principio generale del nostro ordinamento, applicabile, quindi, per *analogia iuris*, sopperendo alla mancanza di una situazione reale l'elemento costituito dal comportamento colposo del titolare, che, come può essere fonte di obbligazione per fatto illecito, così, in relazione al principio dell'affidamento... può essere fonte di obbligazione a suo carico nell'ambito dei rapporti negoziali."

(12) Cass. 17 marzo 1975, n. 1020, in *Giur. it.*, 1976, II bis, c. 800. Cass. 1 marzo 1995, n.2311, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 2032.

apparenza del diritto "pura" od oggettiva ed apparenza "colposa" quali criteri di valutazione della condotta del *dominus* al fine di stabilire l'esistenza di una sua responsabilità e, riconfermando l'interpretazione costante, riafferma che "l'apparenza del diritto idonea ad obbligare l'apparente rappresentato non è l'apparenza 'pura' od oggettiva, ma quella 'colposa'".

La distinzione a cui fa riferimento il Supremo Collegio è il risultato di un'evoluzione giurisprudenziale che analizza il comportamento del soggetto (*dominus*) nei cui confronti l'apparenza è invocata. La distinzione tra i due tipi di apparenza viene individuata nei suoi elementi costitutivi. La Suprema Corte rileva come entrambe le situazioni richiedano 1) l'errore del terzo che abbia confidato nello schema apparente e 2) la scusabilità dell'errore stesso in quanto non determinato da colpa (13).

Mentre l'apparenza pura od oggettiva viene fatta discendere dalla sola presenza di una situazione di fatto non corrispondente a quella di diritto e dall'errore della parte interessata o terzo, l'apparenza colposa è costituita da un elemento ulteriore che viene individuato dalla Cassazione nella colpa del rappresentato apparente.

La Suprema Corte stabilisce che la apparenza colposa trova applicazione in tema di rappresentanza negoziale sotto il profilo di un malizioso o negligente comportamento del rappresentato apparente, tale da far presumere nel terzo una volontà di conferire poteri rappresentativi anche quando tale volontà non esista (14). Con il riconoscimento del principio dell'apparenza colposa viene a consolidarsi la tutela del soggetto al quale la situazione giuridica appare senza sua colpa.

La Cassazione, specificando ulteriormente quali sono i comportamenti dai quali sorge l'apparenza colposa, include il c.d. atteggiamento tollerante. Se infatti l'apparente rappresentato ingenera nel terzo, mediante il proprio comportamento di *tolleranza*, la convinzione non colposa della sussistenza di un

rapporto di rappresentanza, trova applicazione il principio dell'apparenza del diritto e l'apparente rappresentato è tenuto a far fronte agli obblighi assunti in suo nome (15).

Con una decisione successiva il Supremo Collegio torna sui suoi passi attingendo dai canoni tradizionali (16). E a conferma di tale svolta, la sentenza che si annota ribadisce la differenza tra l'apparenza "pura" e quella colposa e riaffermando la tradizionale posizione richiede, al fine di invocare la rappresentanza apparente nei confronti dello pseudo rappresentato, la colpa del *dominus* quale elemento costitutivo di detto principio, rinvenibile in un suo comportamento, sia esso attivo o di mera tolleranza.

SCUSABILITA' DELL'ERRORE E CONOSCIBILITA' DELLA MANCANZA DI POTERI

L'articolo 1396 del codice civile, prevede un'ipotesi di procura apparente laddove stabilisce l'inopponibilità ai terzi dell'avvenuta revoca del potere di rappresentanza che non sia stata portata a loro conoscenza con mezzi idonei. Ma perché il principio della rappresentanza apparente possa essere invocato dal terzo, è necessario che questi sia stato indotto, a causa di errore scusabile, a confidare nell'esistenza di un rapporto di rappresentanza originato da un comportamento colposo da parte del titolare della situazione apparente. La scusabilità dell'errore viene considerato il limite oltre il quale la tutela non è invocabile (17). E a tale proposito si configura un'ipotesi di errore non scusabile nel caso in cui il terzo avrebbe potuto conoscere la realtà dei fatti attuando un comportamento diligente. Nel caso in cui il rappresentato sia un imprenditore, la legge prescrive strumenti legali di pubblicità della procura mediante l'iscrizione delle sue vicende. Sia in dottrina (18), che in giurisprudenza (19) si ritiene che una volta assolto l'onere

dell'iscrizione, il terzo non potrà provare di avere ignorato la revoca e quindi non potrà invo-

Note:

(13) Di Gregorio V., *A margine di una recente sentenza della Cassazione sulla rappresentanza apparente*, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 2032.

(14) Cass. 17 marzo 1975, n. 1020, in *Giur. it.*, 1976, II bis, c. 800.

(15) Cass. 19 aprile 1987, n. 423, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, 488. Cass. 10 novembre 1994, n. 9381, in *Giust. civ. mass.* 1994, fasc. 11. Cass. 18 dicembre 1984, n. 6625, in *Giust. civ. mass.* 1984, fasc. 12. Cass. 3 febbraio 1984, n. 821, in *Giust. civ. mass.* 1984, fasc. 2. Cass. 3 giugno 1982, n. 3390, in *Giust. civ. mass.* 1982, fasc. 6. Cass., del 17 dicembre 1981, n. 6689, in *Giust. civ. mass.* 1981, fasc. 12. Cass. 7 gennaio 1981, n. 102, in *Giust. civ. mass.* 1981, fasc. 1. Cass. 26 giugno 1978, n. 3146 in *Giur. it.*, 1978, I, c. 2487. In senso contrario Cass. 19 febbraio 1993, n. 2020, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 2095: "Non occorre... nell'ipotesi di rappresentanza apparente, che sussista l'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza." Traniello S., *Preposizione institoria ed apparenza: brevi note su orientamenti giurisprudenziali vecchi e nuovi*, 2092.

(16) Cass. 1 marzo 1995, n. 2311, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 2032: "Il rilievo dell'apparenza nel campo della rappresentanza non è dato solo dall'atteggiamento psicologico di chi invoca la situazione di apparenza, ma anche da quello negligente o malizioso del rappresentato, il quale deve aver posto in essere una situazione tale da far presumere la volontà di conferire al rappresentante una serie di poteri".

(17) Di Gregorio V., *A margine di una recente sentenza della Cassazione sulla rappresentanza apparente*, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 2032. Cimei F. Nota, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, c. 1038: "Quanto all'affidamento del terzo, perché possa essere considerato ragionevole, è necessario che trovi fondamento in un errore scusabile, e perciò incolpevole del terzo." Carbone P. L., *Il comportamento tra le parti tra apparenza e affidamento*, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 1047. — Bianca M., *Dir. civ.*, III, Il contratto, 122.

(18) De Nova G., *La rappresentanza*, in *Trattato dir. priv., Obbligazioni e Contratti*, 442. Traniello S., *Preposizione institoria ed apparenza: brevi note su orientamenti giurisprudenziali vecchi e nuovi*, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, c. 2091. Cimei F., Nota, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, c. 1039. Visintini G., *Commentario del codice civile*. Scialoja - Branca, *Degli effetti del contratto della rappresentanza del contratto per persona da nominare*. Artt. 1372-1405, 303.

(19) Cass. 5 luglio 1979, n. 3859. Cass., 18 giugno 1966, n. 1534.

care il principio dell'apparenza. A tale proposito la Suprema Corte, senza dilungarsi sulle motivazioni, si discosta dalla costante interpretazioni ritenendo insufficiente nel caso concreto la pubblicità della revoca della procura ancorché attuata mediante l'iscrizione presso il Registro delle Imprese. Il Supremo Collegio rinvia esplicitamente alla prassi commerciale quale strumento integrativo della pubblicità legale e statuisce che la revoca della procura nel presente caso non è da ritenersi comunicata "nelle dovute forme". Tale posizione è dettata dalla consapevolezza, pur in presenza della pubblicità legale, della estrema difficoltà del cliente dell'assicurazione ad accertare un eventuale revoca della procura. La Suprema Corte, prendendo atto delle carenze che lo strumento che la pubblicità legale presenta in questo caso, correttamente avverte l'esigenza di tutelare l'affidamento del terzo in buona fede in maniera effettiva.

La decisione coglie lo spirito dell'art. 1396 Codice civile sulla base del quale la revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Dello stesso avviso è la dottrina prevalente che interpretando l'"idoneità" dei mezzi richiesta dal 1396 Codice civile configura la revoca come atto recettizio. Da questa interpretazione ne discende quale naturale conclusione che l'atto con il quale si revoca la procura si perfeziona nel momento in cui viene portato a conoscenza dei terzi (20).

OLTRE IL CONCETTO DI COLPA

Chiaro è che la questione fondamentale che caratterizza la rappresentanza apparente sorge dalla contrapposizione di due interessi. Il primo interesse è quello del preteso rappresentato riassumibile nel principio che nessun diritto può essere alienato senza il consenso del titolare. L'interesse confliggente, quello del terzo contraente, si esprime nell'esigenza di predisporre una tutela effettiva a favore di chi si

è affidato non solo in buona fede ma anche in maniera ragionevole.

La Suprema Corte nella decisione *de qua*, individua nella colpa del falso rappresentato l'elemento che consente di prestare tutela all'affidamento incolpevole dei terzi. Questo elemento, secondo orientamento di costante giurisprudenza, ha la funzione di sopperire alla mancanza di volontà del rappresentato.

La distinzione tra apparenza "pura" ed apparenza "colposa" a cui la giurisprudenza ricorre non è appagante e la decisione in esame mette in luce sia i limiti sia le forzature a cui la Cassazione è costretta a ricorrere ove concludendo contro il ricorrente, che avendo osservato gli obblighi previsti dalla disciplina in tema di pubblicità, viene comunque considerato negligente, nega nel caso concreto l'idoneità della pubblicità legale a svolgere una funzione informativa effettiva richiamando gli usi commerciali.

L'analisi dell'articolo 1396 Codice civile che esplicitamente prevede situazioni identiche a quella in esame, permette di superare la distinzione tra apparenza "colposa" e quella "pura" e arrivare alla conclusione che il rappresentato apparente è tenuto a rispondere per le obbligazioni stipulate dal *falsus procurator* quando le situazioni di apparenza siano a lui riconducibili (imputabili). L'elemento della colpa non costituisce l'elemento fondamentale della norma, infatti, indipendentemente da ogni valutazione circa la presenza di colpa, la norma entra in funzione nel momento in cui il rappresentato, pur attivandosi, non riesca, per l'utilizzo di mezzi non idonei, a portare a conoscenza dei terzi le vicende della procura in maniera effettiva. L'attivarsi del *dominus* con l'intento di espletare le formalità previste dalla disciplina del codice civile in tema di pubblicità legale, benché improduttivo, non può qualificarsi in termini colpa in senso tecnico anche se questo è ciò che traspare dal giudizio espresso dalla Cassazione nella sentenza in esame. L'articolo 1396 Codice civile, prevede che

il rappresentato abbia il dovere di evitare che si creino le condizioni che provochino l'insorgere dell'apparenza e che nel caso in cui non sia in grado di evitarne l'insorgere, il *dominus* è comunque tenuto ad adempiere l'obbligazione, indipendentemente dalla presenza di colpa che non viene considerata essenziale per il funzionamento della norma (21). La dottrina più recente guarda all'apparenza come ad un mero dato di fatto che è comunque idoneo a dar vita ad effetti giuridici anche di rilevante portata ed afferma che questa consiste nell'ampliamento della procura tacita (22). Dunque, la procura tacita così concepita racchiude in se anche tutti quei comportamenti che il rappresentato avrebbe dovuto ritenere generalmente idonei a provocare nel terzo la convinzione dell'esistenza di una legittimazione. La determinazione del nesso di causalità tra il comportamento del rappresentato e l'apparenza creatasi è il passo successivo che conduce a ritenere il rappresentato imputabile dell'apparenza del diritto e la conseguente responsabilità. Quindi, la valutazione del comportamento del rappresentato dovrà stabilire se la capacità di detto comportamento è tale da provocare nei terzi, che operino diligentemente, un ragionevole affidamento. Ne discende che quando il nesso di causalità tra l'affidamento del terzo e il comportamento del *dominus* apparente sia accertato, quest'ultimo

Note:

(20) Mirabelli G., *Dei contratti in generale*, in *Commentario*, Torino, IV, 2, 389. Visintini G., *Commentario del codice civile*, Scialoja - Branca, *Degli effetti del contratto della rappresentanza del contratto per persona da nominare*. Artt. 1372-1405, 306.

(21) Peccianti R., "ai fini dell'imputazione al preteso rappresentato degli effetti dell'atto, il legislatore prescinde da qualsiasi apprezzamento di una eventuale colpa, come del resto aveva già fatto in tema di erede apparente e di pagamento a mani del creditore apparente.", in *Riflessioni sull'apparenza giuridica nella rappresentanza*, in *Rass. dir. civ.*, 1993, 788.

(22) Sacco R. e De Nova G., *La rappresentanza*, in *Trattato dir. priv.*, Rescigno, 10, II, 403.

elemento ha la funzione di sopprimere alla mancanza di attribuzione del potere di rappresentanza, legittimando il negozio che viene stipulato con la conseguenza che il falso rappresentato risponda del contratto rappresentativo.

SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE

Uno spunto di particolare interesse per un ulteriore approfondimento della tematica relativa al superamento della divisione in "oggettiva" e colposa all'interno del principio di apparenza, quali criteri per stabilire una possibile responsabilità del *dominus* apparente, viene offerto dalla Cassazione ove correttamente pone in evidenza sia l'estrema difficoltà, se non l'impossibilità, del terzo di acquisire conoscenza delle diverse attività del rappresentato, sia il fatto che il *dominus* apparente avrebbe dovuto farsi carico dei mutamenti intervenuti in seno alla sua organizzazione, non conosciuti dai terzi, ma produttivi di effetti al suo esterno. In virtù di questa considerazione viene evidenziato come il terzo "non poteva avere conoscenza di tutte le diverse proposte di investimento di capitali" fatte del falso rappresentato.

Con queste osservazioni la Suprema Corte differenzia le posizioni dei soggetti operanti nel sistema, distinzione basata sulla diversa opportunità o capacità di accesso dei medesimi alle informazioni presenti sul mercato. Viene quindi riconosciuto il fatto che alcuni soggetti si trovino in una posizione privilegiata rispetto ad altri a motivo della differente disponibilità di mezzi, risorse o capacità dei soggetti. Altre volte la posizione di vantaggio è dovuta al fatto che chi opera, è esso stesso un produttore di informazioni, come nel caso in esame ove il *dominus* genera con il suo comportamento (revoca della procura) informazioni. Da questa situazione di privilegio informativo l'ordinamento fa derivare specifici obblighi di informazione (*duty of disclosure*) - (in questo contesto si inquadra la

funzione della pubblicità legale), l'inosservanza dei quali provoca, in particolari circostanze, l'intervento dell'ordinamento. Tuttavia, questa posizione di privilegio non è di per sé sufficiente a giustificare la responsabilità del soggetto privilegiato per una situazione venuta a crearsi a sua insaputa. Di conseguenza, non sono condivisibili le posizioni di chi riconduce le ragioni dell'imputabilità dell'apparenza del diritto al rappresentato apparente, al fatto che questi abbia utilizzato il meccanismo della rappresentanza a suo proprio beneficio e vantaggio, e successivamente non abbia saputo o potuto evitare gli inconvenienti collegati. La condotta del rappresentato può acquistare rilevanza per l'ordinamento esclusivamente in presenza di determinate condizioni o al verificarsi di particolari accadimenti.

La condotta di chi detiene una posizione privilegiata va quindi analizzata alla luce degli obiettivi che un ordinamento giuridico si propone (23).

L'ordinamento giuridico ha la funzione di rimuovere o attenuare gli ostacoli dovuti ad una capacità informativa difettosa, mediante regole specifiche e tramite l'organizzazione di un sistema che favorisca gli scambi, la loro velocità ed affidabilità. Questo obiettivo è parzialmente raggiungibile ponendo la responsabilità di attivarsi, reperire e rendere accessibili in maniera effettiva le informazioni acquisite, sui soggetti che sono in una posizione tale da consentire l'eliminazione o la riduzione dei costi di transazione.

La determinazione di questi soggetti deve essere compiuta dai giudici esaminando il caso concreto come correttamente ha fatto la Cassazione nel caso in esame. Essa esamina la posizione delle parti coinvolte al fine di stabilire quale tra di esse sia grado di accedere alle informazioni in maniera più economica ed effettiva.

È necessario individuare una soluzione che prenda in considerazione anche gli altri interessi che l'ordinamento persegue (24).

Un principio che potrebbe avere

valenza generale su cui basare l'individuazione del soggetto imputabile, potrebbe essere quello secondo il quale le parti dovrebbero essere responsabili per i rischi che sono entro il loro controllo, in relazione alle informazioni in loro possesso ed alla loro capacità di acquisirne (25). La conclusione naturale che ne discende, e che conduce al superamento dell'apparenza in "pura" e colposa nell'ambito della rappresentanza, mantenendo fermi gli ulteriori elementi relativi all'errore scusabile ed alla connessione tra condotta ed evento, risiede nell'indagine inerente alla potenziale esistenza o produzione di rischi connessi con la condotta del *dominus*. Cioè, quando dall'accertamento risulta che dalla sua condotta o dall'esistenza di un precedente rapporto con il *falsus procurator*, tenendo conto delle conoscenze in possesso, è prevedibile e probabile che esista il rischio del sorgere dell'apparenza e nonostante ciò il falso rappresentato non si attivi per eliminarlo e, l'apparenza sorge, la stessa potrà essere imputata

Note:

(23) Malloy R. P., *Law and Economics. A Comparative Approach to Theory and Practice*, 93 s.s.

(24) Il diritto presenta diverse connessioni con altre scienze sociali e in particolare con le scienze economiche. E come viene giustamente messo in risalto l'interesse economico, cioè il bisogno di beni materiali, ha una specifica incidenza sui rapporti umani e ne consegue che il giurista non può non tenere in considerazione il momento economico poiché questo è un elemento importante della realtà sociale disciplinata dal diritto. Infatti, le attività regolate dalla norma giuridica sono in buon numero attività ontologicamente economiche, produzione, distribuzione e consumo di ricchezza. Tuttavia quelli economici non sono i soli interessi sottostanti ai rapporti giuridici e come tali possono entrare in conflitto con i primi. Infatti, sul piano economico è l'interesse pubblico a richiedere la tutela della libertà di iniziativa economica. Tuttavia, su tale interesse prevale l'interesse pubblico ad un esercizio socialmente utile dell'iniziativa. Questo indica che l'ordinamento collega l'interesse economico e lo sviluppo efficiente del mercato ad esigenza di tutela della collettività. Confronta Bianca M., *Dir. civ.*, I, ed. 1987, 32, 34, 47.

(25) Farnsworth, *Contract*, 849.

G

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

460

I CONTRATTI
n. 5/1998

al *dominus*. In considerazione dell'utilizzo atecnico ed estremamente mutevole che viene fatto del concetto di "colpa", il superamento della dicotomia apparenza "oggettiva" "colposa", conduce all'assunzione del nuovo concetto di apparenza prevedibile quale criterio di valutazione dell'imputabilità dello stato di apparenza di diritto che si viene a creare.

La conclusione alla quale si perviene trova fondatezza nell'utilizzo della previsione quale strumento che consente, non solo l'accertamento della probabilità del rischio del sorgere dell'apparenza, ma permette anche alla parte in posizione di maggior favore di approntare le dovute cautele e gli strumenti effettivi ed idonei ad evitarla. Infatti, la Cassazione, nella sentenza che su commenta, evidenzia la necessità in "una situazione siffatta... (della) adozione, da parte del proponente di cautele idonee a rendere nota alla clientela la mutata situazione, cautele, cui frequentemente nella prassi si fa ricorso" e imputa al *dominus* l'errore del terzo quando egli non si curi di comunicare i cambiamenti rispetto al passato.

Questa indagine relativa alla condotta del terzo e del *dominus*, analizzando il caso concreto attraverso il giudizio di prevedibilità del rischio, deve essere compiuta sulla base delle

informazioni in possesso di tutti i soggetti antecedentemente al crearsi della situazione apparente.

L'analisi delle condotte dei soggetti coinvolti nelle situazioni di rappresentanza apparente mediante il principio della prevedibilità, consente di evitare un'eccessiva ed arbitraria espansione della responsabilità del *dominus*, come è avvenuto in passato a causa delle nebulose ed incerte definizioni di apparenza "oggettiva" e colposa nonché una loro imprevedibile applicazione da parte della corti, le quali non si può dire abbiano rispecchiato lo spirito dei propositi dell'ordinamento in tema di stabilità e certezza del diritto.

Si può dunque, affermare che la prevedibilità costituisce il congegno che permette di analizzare e individuare in maniera più certa e sicura le responsabilità attribuibili ai soggetti coinvolti nella creazione dell'apparenza e superare la sua obsoleta e incerta costruzione.

La rappresentanza apparente quando sia imprevedibile viene così a ricadere nella previsione dell'art. 1398 Codice civile, mentre gli altri casi comporteranno una responsabilità del rappresentato, non essendosi questo adoperato al fine di evitare il verificarsi di detta condizione in guisa corrispondente alle sue capacità e conoscenze,

ovvero in maniera idonea ed effettiva.

Questa soluzione, consente di rendere più effettivo il contemperamento degli interessi che l'ordinamento persegue cioè quello di facilitare e rendere più scorrevoli gli scambi e quello relativo alle esigenze di tutela dei terzi contraenti. Sarebbe iniquo ed inefficiente porre a carico del *dominus* situazioni che non può né controllare né prevedere e sarebbe nello stesso modo inefficiente e iniquo porre sui terzi, l'onere di attivarsi oltre ciò che la diligenza richiede. Questa scelta significherebbe per questi ultimi un costo oltremodo esorbitante in termini di monitoraggio, costi che in ogni caso verrebbero sostenuti esclusivamente entro il limite del beneficio che ne ricevono e non oltre, conducendo così ad esiti insoddisfacenti. Il risultato sarebbe quello di assistere ad un rallentamento e ad una diminuzione degli scambi e delle relazioni nei settori in cui i soggetti più deboli non ricevano sufficiente tutela.

È possibile, a questo punto, ritenere che la mancata prevedibilità del sorgere della situazione apparente, in presenza di tutti gli altri elementi considerati, consente di ritenere come mai revocata la procura e di imputare le conseguenze del contratto stipulato a titolo di responsabilità contrattuale.

G

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

461

I CONTRATTI
n. 5/1998

IN LIBRERIA

COLLANA «PRIMA LETTURA»

LE CLAUSOLE VESSATORIE

di Giorgio De Nova

IPSOA, 1996, pagg. 190, L. 42.000 (cod. 00000082)

La prima lettura "Le clausole vessatorie" propone un commento immediato alla nuova disciplina introdotta dalla legge comunitaria per il 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52), che ha recepito direttamente la direttiva 93/13/CEE relativa alla regolamentazione delle clausole "vessatorie" nei contratti con i consumatori. Oltre al commento articolo per articolo della recente normativa, al testo della direttiva e della legge n. 52/1996, il Volume contiene il testo dei lavori preparatori della citata legge, nella parte relativa ai contratti dei consumatori, al fine di garantire l'approfondimento dell'iter formativo della legge; la tabella

riepilogativa dello stato di attuazione della Direttiva 93/13/CEE negli altri Paesi della Comunità Europea; il testo, in lingua originale, delle leggi inglese e francese di recepimento della direttiva citata. La tempestività e la contestuale autorevolezza del commento fanno del Volume uno strumento indispensabile al professionista per conoscere e applicare la nuova disciplina.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Vendite Dirette
(Tel. 02/82476794 - fax 02/82476403)